

Ai Direttori delle Strutture dell'INFN

Ai Direttori delle Direzioni e Servizi  
dell'Amministrazione Centrale

Al Responsabile del Servizio  
di Presidenza

Loro Sedi,

Oggetto: **Indennità di vacanza contrattuale (art. 2, comma 35 legge 22 dicembre 2008, n. 203)**

L'articolo 2, comma 35 della legge 22 dicembre 2008, n. 203 dispone l'obbligo del pagamento dell'indennità di vacanza contrattuale a partire dal mese di aprile dell'anno successivo alla scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro, qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato, in relazione al Tasso di Inflazione Programmato (TIP) fissato dal Governo per l'anno medesimo.

Gli importi dell'indennità di vacanza contrattuale costituiscono anticipazione di benefici contrattuali che andranno riassorbiti al momento dell'applicazione del contratto collettivo di lavoro.

La determinazione dell'indennità spettante è la seguente:

TIP anno 2010: 1,50%  
da aprile a giugno 2010: 30% del TIP  
da Luglio 2010: 50% del TIP

Gli importi mensili lordi da liquidare sono riportati nella seguente tabella:

Livello	da aprile 2010	da luglio 2010
I	17,92	29,86
II	13,88	23,14
III	10,88	18,14
IV	9,49	15,81
V	8,62	14,36
VI	7,89	13,16
VII	7,23	12,06
VIII	6,82	11,37

A partire dal prossimo mese di Aprile 2010 gli Importi suddetti saranno liquidati al personale dipendente in servizio a tempo indeterminato e determinato.

Con i migliori saluti.

DIREZIONE AFFARI DEL PERSONALE

Il Direttore  
(Glaucio De Leo)


